



## CITTÀ DI CROTONE IL SINDACO

**ORDINANZA N. 24 del 02/02/2024**

**Oggetto: Disposizioni in materia di conduzione degli animali, raccolta delle deiezioni e decoro urbano**

**Vista** la legge 14 agosto 1991, n. 281 rubricata *“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”*;

**Vista** la legge 20 luglio 2004, n. 189 rubricata *“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”*;

**Vista** la legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45 rubricata *“Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”* e, in particolare, l'art. 22 che disciplina l'accesso ai giardini, parchi, luoghi pubblici ed aree riservata agli animali d'affezione e l'art. 25 che disciplina la tutela igienica della collettività;

**Visto** il *“Regolamento comunale di polizia urbana per la civile convivenza in città”*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/2019 e, in particolare, gli artt. 10 e 20;

**Visto** altresì l'art. 6 del citato regolamento che dispone nei casi espressamente previsti l'applicazione della sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, consistente in una prestazione personale di attività di pubblica utilità che abbia valenza educativa per il trasgressore e a favore della collettività, di valore corrispondente all'importo della sanzione pecuniaria. Il valore di ogni ora di attività prestata è fissato dal regolamento in € 10,00;

**Considerato** che tra i casi espressamente previsti, ai sensi dell'art. 6 di cui al punto precedente, rientrano le violazioni di cui agli artt. 10 (mancata rimozione delle deiezioni) e 20 (accesso animali in aree non consentite) del *“Regolamento comunale di polizia urbana per la civile convivenza in città”*;

**Visto** il *“Regolamento comunale sulla tutela degli animali”*, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 149 del 22/12/2022, che all'art. 23 (Obbligo di raccolta degli escrementi) dispone:

*“Ai cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. È obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio tranne negli spazi destinati ai cani.*

*2. Il Comune può individuare, nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature mediante appositi cartelli e delimitazioni. Negli spazi a loro destinati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.*

*3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per scopi specifici, come le aree giochi per bambini.*

*I divieti di circolazione non si applicano per gli animali che conducono persone non vedenti o diversamente abili”*;

**Visto altresì** l'art. 26 (Obbligo di raccolta degli escrementi) del citato Regolamento, che dispone:

*“1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico e di versare acqua o altro liquido igienizzante sulle deiezioni liquide, in modo da preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo stesso.*

*2. I proprietari e/o i detentori di cani, mentre li conducono in qualsiasi spazio pubblico o aperto al pubblico, devono essere obbligatoriamente muniti di strumenti idonei (paletta, sacchetto o altro apposito strumento) per un'igienica raccolta o rimozione delle feci prodotte da questi ultimi e di una bottiglietta d'acqua o altro liquido igienizzante da versare sulle deiezioni liquide, atti a ripristinare l'igiene e il decoro del luogo.*

*3. Gli strumenti per la raccolta delle feci devono essere opportunamente chiusi per evitare la fuoriuscita delle deiezioni stesse o di esalazioni maleodoranti e possono essere conferiti nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.*

*4. La raccolta è obbligatoria su tutte le aree del territorio comunale, compresi parchi e giardini ed ivi incluse le aree ed i percorsi destinati ai cani, al fine di rispettare il benessere fisico e sociale dei cittadini e migliorare la convivenza fra uomo- animale”;*

**Visto** l'art. 41 (Sanzioni) dello stesso Regolamento, che dispone:

*“1. Fatte salve le applicazioni delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalle Leggi dello Stato e/o dalle Leggi Regionali:*

*1) chiunque contravvenga alle disposizioni del presente Regolamento sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.*

*2) chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00”;*

**Premesso** che il Comune di Crotona, adottando il Regolamento sulla tutela degli animali, ha inteso disciplinare il benessere degli animali presenti sul proprio territorio, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche e comportamentali, consapevole dell'importanza che tale presenza rappresenta per l'intera cittadinanza e per la valorizzazione ambientale. Con il Regolamento si è inteso inoltre: a) perseguire l'obiettivo di attuare un corretto rapporto tra l'uomo e l'animale, nel rispetto delle reciproche esigenze; b) regolare la corretta convivenza fra gli stessi, nel rispetto dei diritti e delle esigenze dei terzi, all'interno del contesto urbano; c) inquadrare la tutela degli animali in una più ampia cultura di rispetto tolleranza verso tutti gli esseri viventi; d) condannare, nell'ambito delle proprie competenze, ogni forma di maltrattamento contro gli animali ed il loro abbandono;

**Considerato** che il Comune di Crotona ha al contempo avviato un'opera di abbellimento della città con interventi di messa in posa di fiori nelle aiuole cittadine e, più in generale, con una serie di installazioni mirate al miglioramento del decoro urbano;

**Considerato altresì** che il Comune di Crotona intende tutelare:

- la pacifica convivenza e tutela del decoro, al fine di rispettare il benessere fisico e sociale dei cittadini e migliorare la convivenza fra uomo-animale;

- il rispetto dei diritti e delle esigenze dei terzi all'interno del contesto urbano;

**Rilevato** che il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari da parte di alcuni conduttori di cani determina situazioni di degrado di strade, marciapiedi, piazze, parcheggi, parchi e zone verdi, provocando disagio e rischio per la salute alla cittadinanza, nonché danni alle aiuole;

**Ritenuto opportuno** provvedere affinché i proprietari dei cani, o le persone incaricate della loro conduzione, siano sempre muniti degli strumenti previsti dai regolamenti comunali idonei alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere tempestivamente gli escrementi;

#### **Visti**

- la legge 14 agosto 1991 , n. 281 - “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- la legge 20 luglio 2004 , n. 189 - “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- la legge regionale 03 ottobre 2023, n. 45 - “Promozione del benessere degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
- il “Regolamento comunale di polizia urbana per la civile convivenza in città”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/2019;
- il “Regolamento comunale sulla tutela degli animali”, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 149 del 22/12/2022
- l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

#### **ORDINA**

La premessa è richiamata nel dispositivo per farne parte integrante.

**1.** Ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, su tutte le aree del territorio comunale, compresi parchi e giardini ed ivi incluse le aree ed i percorsi destinati ai cani:

**a)** di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico e di versare acqua o altro liquido igienizzante sulle deiezioni liquide, in modo da preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo stesso;

**b)** di condurre gli animali in qualsiasi spazio pubblico o aperto al pubblico muniti di strumenti idonei (paletta, sacchetto o altro apposito strumento) per un’igienica raccolta o rimozione delle feci prodotte da questi ultimi e di una bottiglietta d’acqua o altro liquido igienizzante da versare sulle deiezioni liquide, atti a ripristinare l’igiene e il decoro del luogo;

**c)** di chiudere gli strumenti per la raccolta delle feci per evitare la fuoriuscita delle deiezioni stesse o di esalazioni maleodoranti, conferendoli nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

**d)** di provvedere, dopo aver somministrato cibo agli animali o dopo aver svolto per questi qualsiasi attività, all’immediata e completa pulizia dell’area pubblica;

**2.** al proprietario o ad altro detentore, di cani accompagnati l’utilizzo del guinzaglio, consentendo l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi;

**3.** Negli spazi destinati ai cani, segnalati con appositi cartelli e delimitazioni, gli stessi possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio, fermo restando le condizioni di sicurezza e l’uso della museruola, quando necessario;

4. Anche negli spazi di cui al punto precedente è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali;
5. di vietare l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per scopi specifici, in particolare:
  - a) aree giochi per bambini;
  - b) aiuole o aree attrezzate con fiori, piante o arredi urbani facilmente danneggiabili, segnalate con appositi cartelli;
6. I divieti di circolazione di cui alla lettera a) del punto precedente non si applicano per gli animali che conducono persone non vedenti o con disabilità;
7. Gli obblighi di cui al punto 1) non si applicano alle persone non vedenti accompagnati da cani guida e a particolari categorie di persone disabili impossibilitate alla raccolta delle feci;
8. alle violazioni delle disposizioni di cui ai punti 1) e 4) consegue la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 166,66, oltre alle spese del procedimento (art. 16 l. 689/1981);
9. alle violazioni delle disposizioni di cui ai punti 2) e 5) consegue la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50,00, oltre alle spese del procedimento (art. 16 l. 689/1981);
10. Alla violazione delle disposizioni di cui ai punti 1) e 4) consegue anche la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;
11. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento comunale di polizia urbana per la civile convivenza in città", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/2019, è applicabile, su richiesta e ove ne ricorrano le condizioni, la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, consistente in una prestazione personale di attività di pubblica utilità che abbia valenza educativa per il trasgressore e a favore della collettività, di valore corrispondente all'importo della sanzione pecuniaria;
12. il presente provvedimento sostituisce l'ordinanza n. 86 del 06/07/2017.

#### **DISPONE**

l'invio della presente Ordinanza Sindacale al Comando di Polizia Locale, per quanto di rispettiva competenza.

#### **DISPONE ALTRESÌ**

che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Crotone [www.comune.crotone.it](http://www.comune.crotone.it) e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sottosezione di primo livello "Provvedimenti", sottosezione di secondo livello "Provvedimenti organi indirizzo-politico".

Il presente provvedimento è di competenza del Settore 6 "Tutela dell'ambiente" del Comune di Crotone.

## **DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI**

*Autorità emanante: Settore 6 del Comune di Crotone;*

*Ufficio per visionare gli atti: Segreteria Settore 6, Via Gallucci – 88900 Crotone – tel. 0962/921513.*

*Responsabile procedimento a norma dell'art. 8 della Legge 241/90 : ing. Salvatore Gangemi mail:*

*gangemisalvatore@comune.crotone.it ;Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:*

- 1. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notifica del provvedimento.*
- 2. Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o notifica del provvedimento. Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990.*

Responsabile del procedimento

*f.to ad interim - Ing. Gangemi Salvatore*

Il Sindaco

*f.to Ing. Vincenzo Voce*

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993

